

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti" e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019 e, in particolare, la Tabella 4;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 12 aprile 2017, al n. 470, con il quale è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, il Piano della performance 2017-2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente la direttiva generale per l'azione e amministrativa e la gestione per l'anno 2017;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 1 febbraio 2017, recante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale del Bilancio n.82 apposto in data 6 febbraio 2017, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la legge 6 giugno 2016, n.106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;



**VISTO** l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

**RICHIAMATI** i commi 3 e 4 dell'articolo 72 e i commi 2 e 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui all'articolo 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241;

**PRESO ATTO** dell'avvenuta conservazione dei fondi assegnati per l'anno 2016 alla prima sezione, di carattere rotativo, del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n.106, per un ammontare di 10 milioni di euro;

**CONSIDERATO** che la dotazione finanziaria della seconda sezione del fondo, già quantificata in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della citata legge 6 giugno 2016, n.106, è incrementata di ulteriori 40 milioni di euro per la medesima annualità, in virtù del dettato dell'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo n.117 del 2017;

**RILEVATO** che la dotazione finanziaria del fondo di cui al capoverso precedente è stata ridotta per il corrente anno di euro 823.015,00, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, con il quale sono state apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali necessarie al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**QUANTIFICATO**, pertanto, in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di carattere rotativo, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**QUANTIFICATO** altresì in euro 21.960.000,00 l'ammontare complessivo delle altre risorse finanziarie disponibili per il corrente anno e destinate al sostegno degli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

**RITENUTO** di dover procedere alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate;

#### **EMANA**



il presente atto di indirizzo recante, per l'anno 2017, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

#### **PREMESSA**

Attraverso l'adozione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore), è stata data attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La delega prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore.

Dopo aver fornito, all'articolo 4, comma 1, la definizione di ente del Terzo settore, il Codice, all'articolo 5, individua le attività di interesse generale che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un ente del Terzo settore. Il Codice medesimo introduce un nuovo strumento finanziario, il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di seguito "Fondo", destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.

La prima sezione del Fondo ha carattere rotativo, mentre per la seconda è previsto il rifinanziamento annuo.

A tale strumento si affiancano le risorse finanziarie già contemplate dalle previgenti disposizioni di settore (art. 12, comma 2, della legge 266/1991, articolo 1 della legge 438/1998, articolo 96, comma 1, della legge 342/2000, articolo 13 della legge 383/2000), che ai sensi dell'articolo 73 del Codice, sono ora considerate unitariamente, nella loro dimensione finalistica di sostegno degli enti del Terzo settore, con specifico riguardo alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché ai contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Dal quadro normativo sopra delineato emerge la necessità di individuare per l'anno 2017 obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 72 disponibili sul Fondo, nonché obiettivi generali, aree prioritarie di intervento, linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all'articolo 73, comma 1, relativamente alle finalità espresse nel comma 2.

In linea con la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione adottata per l'anno 2017 in data 31 gennaio 2017, si conferma l'esigenza di favorire la partecipazione attiva degli enti del Terzo settore allo sviluppo sociale ed economico del Paese, sostenendone le capacità organizzative e rafforzando le reti in un'ottica di sussidiarietà orizzontale.

Nell'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili non può prescindersi da un quadro generale di riferimento da considerare nella più ampia cornice dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, di cui alla risoluzione adottata dall'assemblea generale dell'ONU in data 25 settembre 2015.

Tale documento configura un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, basato su 17 obiettivi rilevanti ai fini di uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico (crescita), sociale (inclusione), ambientale (tutela dell'ecosistema) e comunitario/relazionale, che tenga in considerazione i diversi livelli di sviluppo e le capacità delle nazioni e che assicuri il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di soddisfare quelli delle generazioni future.



Ne consegue che gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresentano la naturale finalità di riferimento delle attività degli Enti del Terzo settore, al cui raggiungimento potrà concorrere il sostegno finanziario previsto dagli articoli 72 e 73 del Codice attraverso il finanziamento di progetti e attività di interesse generale.

### OBIETTIVI GENERALI, AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO E LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE

Ciò premesso, si riportano di seguito per l'anno 2017 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di legge potranno presentare proposte progettuali per lo svolgimento delle attività di interesse generale, beneficiando del sostegno finanziario previsto dal Codice, nei limiti delle risorse disponibili.

Le risorse disponibili dovranno essere impiegate in maniera razionale, coerente e sinergica con riguardo agli obiettivi generali, alle aree prioritarie di intervento e alle linee di attività da finanziare; le proposte progettuali saranno, pertanto, individuate in maniera unitaria con riferimento alle risorse di cui all'articolo 72 e a quelle di cui all'articolo 73, fatte salve alcune specifiche destinazioni ricavabili dalla normativa in vigore.

#### Obiettivi generali.

In linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l'anno 2017 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
- b) Promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
- c) Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
- d) Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
- e) Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive;
- f) Promuovere un'agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.

#### Aree prioritarie di intervento.

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento:

- a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del caporalato;
- b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese;
- c) Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
- e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;
- f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
- g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
- h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
- i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato;
- I) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di



integrazione e sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- m) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all'implementazione dell'offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
- n) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza.

#### Linee di attività

Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

Tali iniziative e progetti dovranno quindi operare nell'ambito delle aree di intervento, così da concorrere al raggiungimento di uno o più degli obiettivi generali sopra individuati.

#### MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Le risorse della sezione del Fondo di cui all'articolo 72 e quelle di cui all'articolo 73 al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono pertanto l'importo destinato, per l'anno 2017, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività sopra specificate.

In proposito si rileva da un lato l'esigenza di promuovere e sostenere lo svolgimento di iniziative e progetti, in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una parte rilevante del territorio nazionale; dall'altro, la necessità di sostenere la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali.

Conseguentemente, una parte delle risorse finanziarie disponibili di cui al presente atto di indirizzo sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, laddove la restante parte sarà destinata al sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale, entro la cornice di accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con le regioni e province autonome, soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice.

#### Iniziative e progetti di rilevanza nazionale

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni ai fini della presente tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considerata la rilevanza nazionale dei progetti e l'opportunità di conseguire lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi, non potrà essere inferiore a € 250.000,00 (euroduecentocinquantamila/00) né superare l'importo di € 900.000,00 (euronovecentomila/00).

La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l'80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro; il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del terzo settore.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di



eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.

Gli obiettivi, le aree di intervento e le attività dei progetti dovranno essere conformi a quelli previsti dal presente atto di indirizzo.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Per le fondazioni, per il medesimo anno, il requisito si intende assolto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

#### Iniziative e progetti di rilevanza locale.

Le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale saranno individuate a cura delle regioni e province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di attività di cui al presente atto di indirizzo.

L'importo assegnato a ciascuna delle regioni e province autonome interessate per il sostegno dei progetti di rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento sarà indicato nell'accordo sottoscritto con il Ministero ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

In base alle disposizioni che regolano l'accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse di cui all'articolo 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore.

Per l'anno 2017, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

### ALTRE SPECIFICHE DESTINAZIONI DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 73 DEL CODICE

Con specifico riferimento alle risorse di cui all'articolo 73 del Codice occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

- 1) i contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c);
- 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 75, comma 2 del Codice.

E' pertanto necessario tenerne conto nella individuazione del quadro complessivo della destinazione delle risorse di cui al presente atto di indirizzo.



### UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA PRIMA SEZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 COMMA 1 LETT. G) DELLA LEGGE 106/2016

Le risorse relative alla prima sezione del Fondo in parola, avente carattere rotativo, sono destinate al sostegno di specifici programmi di investimento finalizzati allo svolgimento delle attività di interesse generale poste in essere da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, regolarmente costituite e iscritte nel registro unico del terzo settore o, nelle more della sua operatività, in uno dei registri di settore secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3, del Codice.

#### Agevolazioni a valere sulla prima sezione del Fondo

Le agevolazioni a valere sulla prima sezione del Fondo assumono la forma di un finanziamento agevolato per gli investimenti e sono destinate alle tipologie di enti del terzo settore sopra specificate, dovranno essere utilizzate per la realizzazione di programmi di investimento relativi allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del Codice, che potranno riguardare:

- a) acquisto di terreni agricoli da impiegare per le attività di agricoltura sociale;
- b) acquisto/realizzazione/adeguamento di fabbricati, opere edili comprese le ristrutturazioni;
- c) macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- d) programmi informatici, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) veicoli e autoveicoli da utilizzare per il diretto soddisfacimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse potranno essere previste modalità per attivare ulteriori sinergie con le risorse di cui alla seconda sezione del Fondo.

Il finanziamento dei programmi di investimento sarà effettuato fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e, successivamente, dopo la ricostituzione del Fondo per effetto della restituzione dei finanziamenti concessi.

#### Individuazione del soggetto gestore

Le peculiari caratteristiche del Fondo rotativo rendono necessaria l'individuazione di un soggetto gestore che, a supporto della Direzione Generale, possa provvedere alla selezione dei beneficiari e all'erogazione delle agevolazioni.

L'articolo 10 della legge n.106 del 2016 prevede l'istituzione della Fondazione Italia sociale - il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2017, n. 211 - con lo scopo di sostenere mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale. In coerenza con le finalità istituzionali e gli scopi statutari della Fondazione, posta sotto la vigilanza di questo Ministero, il soggetto gestore del Fondo rotativo viene individuato nella Fondazione medesima, alla quale sono trasferite le risorse di cui alla prima sezione del Fondo rotativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge citata.

Il soggetto gestore dovrà garantire lo svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, all'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli, anche a campione, sullo svolgimento effettivo e corretto delle iniziative agevolate.

I rapporti con il soggetto gestore saranno disciplinati con successivo atto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.



La quota destinata a copertura delle spese sostenute dalla Fondazione per la gestione del Fondo rotativo non potrà eccedere il 5% della dotazione iniziale dello stesso per i primi 5 anni di gestione. Allo scadere del periodo si provvederà ad eventuale rideterminazione dell'importo, ove necessario.

#### **QUADRO FINANZIARIO RIEPILOGATIVO**

Quanto sopra premesso, le risorse finanziarie di cui al presente atto di indirizzo, individuate come segue:

- 1) I sezione del Fondo, a carattere rotativo: euro 10.000.000,00 (art. 9, comma, 1, lett. g) l. 106/2016);
- 2) II sezione del Fondo: euro 59.176.985,00 (art. 72 d.lgs. 117/2017);
- 3) Risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali: euro 21.960.000,00 (art. 73 d.lgs. 117/2017)

e ammontanti complessivamente a euro 91.136.985,00 (novantunomilionicentrotrentaseimilanovecentottantacinque/00) sono così destinate:

- a) programmi di investimento a valere sul Fondo rotativo: euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00);
- b) iniziative e progetti di rilevanza nazionale: euro 44.806.985,00 (euro quarantaquattromilioniottocentoseimilanovecentottantacinque/00);
- c) iniziative e progetti di rilevanza locale: euro 26.000.000,00 (euro ventiseimilioni/00);
- d) contributi per l'acquisto di autoambulanze autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c): euro 7.750.000,00 (euro settemilionisettecentocinquantamila/00);
- e) contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987 n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2: euro 2.580.000,00 (euro duemilionicinquecentottantamila/00).

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Con separati provvedimenti amministrativi del Direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, in attuazione del presente atto, saranno attivate le procedure finalizzate all'individuazione, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, degli interventi finanziabili attraverso le risorse in argomento.

Al presente atto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it.

Il presente atto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale del Bilancio per i controlli di rispettiva competenza.

Roma, 13 novembre 2017

**Giuliano Poletti** F.to Giuliano Poletti